

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE (GET) PER MINORI DI ETA 6-14 ANNI (STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE - CUP E89I25000830004 - CIG B7D90526B5.

PREMESSE

Con **decisione a contrarre n. 1213 del 22/08/2025**, questa Amministrazione ha deciso di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, il **SERVIZIO DI GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE (GET) PER MINORI**

Importo complessivo biennale : euro 94.000,00 iva esclusa;

Costi della manodopera biennali: euro 74.000,00

Oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso: euro 0,00;

Con **Avviso pubblicato in data 31/07/2025**, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sul sito istituzionale del Comune di Riccione, e presso la piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) registro di sistema PI349277-25, la stazione appaltante ha inteso acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 50 comma 1 lett. e) del Codice, per l'affidamento del servizio di gestione del **GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE (GET) PER MINORI** in oggetto. Le caratteristiche tecniche del servizio, nonché della prestazione oggetto dell'appalto sono quelle contenute nel Capitolato allegato alla presente Lettera di invito.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lett. e) e 50, comma 4 del Codice**, nonché nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla Parte I del Libro II del predetto Codice.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp>

Luogo di esecuzione: **ITH59**

CIG: B7D90526B5

CUP: E89I25000830004

CPV: 85311300-5 "Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani" – **CODICE ATECO:** 88.

CUI: S00324360403202400013

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la **Dott.ssa Laura Rossi**, Dirigente del

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Per l'espletamento della presente procedura il Comune di Riccione, in qualità di Ente Capofila del Distretto di Riccione, si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito). L'utilizzo del SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER. L'utilizzo del SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: – parità di trattamento tra gli operatori economici; – trasparenza e tracciabilità delle operazioni; – standardizzazione dei documenti; – comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile; – comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile; – segretezza delle manifestazioni d'interesse e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; – gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del SATER).

Il Comune di Riccione, in qualità di Ente Capofila, non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'istanza, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente avviso e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La piattaforma SATER è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione

dell'avviso alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salve le ipotesi di manutenzione programmata e non.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema telematico di acquisto della regione

E. Romagna (Sater).

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul SATER;
- disporre di un Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- avere da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
 - b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account a lui riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call center, raggiungibile al numero verde 800 810 799 (rete fissa nazionale) e al numero 089 9712796 (rete mobile e dall'estero).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre alla presente lettera di invito:

- 1) Dichiarazioni integrative (All.A);
- 2) Documento di gara unico europeo (DGUE) (disponibile sulla piattaforma Sater);
- 3) Capitolato descrittivo e prestazionale (All B);
- 4) Patto di integrità (All C);
- 5) Schema contrattuale (All D);
- 6) Accordo per il trattamento dei dati personali (All E);
- 7) Tabella profili professionali (All. F)
- 8) Dettaglio **offerta economica** (All. G)
- 9) Operatori in essere (All. H)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:
<https://www.comune.riccione.rn.it/it/news-category/147765?type=3>
e sulla Piattaforma SATER <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma SATER, riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del

d.lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO :

L'appalto ha per oggetto la gestione del **SERVIZIO DI GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE (GET) PER MINORI DI ETA 6-14 ANNI (STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE**

Le attività previste per il GET dovranno essere svolte in uno spazio messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario.

Tabella n. 1 –

	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo iva esclusa
1	Servizio di Gruppo educativo Territoriale (due anni scolastici)	85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani		94.000,00
A) Importo complessivo a base di gara				94.000,00
B) Rinnovo (Durata rinnovo 2 anni scolastici)				94.000,00
B) Opzione del quinto d'obbligo (20 %)				37.600,00
B) Clausole Revisioni Prezzi art. 60, D.Lgs. 36/2023				5.640,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
Totale B				137.240,00
A) + B) Importo complessivo				231.240,00
Costi della manodopera biennale				74.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera come sopra evidenziati.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente

organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

E' applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrice ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo codice (**alfanumerico T151**).

L'importo complessivo a base di gara è **pari ad euro 94.000,00 iva esclusa**.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 000 poiché non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008.

L'intervento in oggetto, trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse di bilancio del Comune di Riccione.

4. DURATA

La durata decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data precedente risultante dal verbale di avvio di esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs 36/2023, per un periodo di circa 24 mesi, indicativamente da ottobre 2025 a fine giugno 2027.

È prevista l'opzione di rinnovo, in forma espressa, per **ulteriori 24 mesi** (ventiquattro mesi)

5. REVISIONE DEI PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e con le modalità di applicazione previste nell'All. II.2-bis al Codice, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini dell'applicazione della clausola, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 7 del Capitolato speciale.

6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, e ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 94.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione pari ad euro 18.800,00 per ciascun biennio, quindi per un totale complessivo di € 37.600,00.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici previsti dall'articolo 65 del D.Lgs. 36/2023 potranno partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs.

36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del D.lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) in quanto compatibile. In particolare: A) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. "Rete – soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi.

B) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. "rete-contratto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi.

C) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in forma singola o associata e in possesso dei requisiti generali per contrarre con le Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98 del Codice.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

* In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento/consorzio ordinario/ aggregazione/GEIE.

* In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

* In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023 i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle

irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D. Lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito; la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché di risoluzione del contratto.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali, di cui all'art. 100, comma 1 del D.Lgs. 36/2023:

a) Requisito di idoneità professionale: essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100, c. 3 del D.lgs.36/2023, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;

Se l'operatore economico è una Cooperativa, il concorrente deve essere iscritto nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003); all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B); L'iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria: NON RICHIESTI

c) Requisito di capacità tecnica e professionale: L'OPERATORE ECONOMICO deve aver svolto, negli ultimi 10 anni **almeno due (2)** servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, per committenti pubblici e/o

privati.

Tale requisito è richiesto, conformemente all'art. 100, co. 11, del D.lgs. 36/2023. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6, lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6 lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

11. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i requisiti tecnica e professionale, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio (o al Runtis o all'Albo delle cooperative sociali ecc.).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; possedere i requisiti di cui all'articolo 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sei (6) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto

dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005. L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data ed ora indicate su Sater, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

I documenti informatici trasmessi mediante il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF / JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1.2 nella presente lettera di invito e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" di Sater, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma:

17.1 TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Il PLICO TELEMATICO per l'ammissione alla gara dovrà pervenire esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> **entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma SATER.**

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l'orario indicato nel bando di gara, se non indicati i secondi, si intenderanno 00.

Il plico telematico deve contenere

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica";

"C - Offerta economica" ;

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'Offerta Economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma SATER, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema SATER. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dalla presente Lettera di invito e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'art. 101, co. 1 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. *Modulo Dichiarazioni integrative;*

2. Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**);
3. **Capitolato** descrittivo e prestazionale ;
4. **Patto di Integrità**;
5. **Schema contrattuale**;
6. **Accordo per il trattamento dei dati personali**;
7. eventuale procura;
8. documentazione in caso di avvalimento
9. documentazione per i soggetti associati

18.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / ULTERIORI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DELL'ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. integrative del DGUE con le quali il concorrente, a pena di esclusione, rende le ulteriori dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla gara, in conformità all'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (MODULO: DICHIARAZIONI INTEGRATIVE) che si è inviato ai concorrenti con la presente lettera di invito .

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, *nonchè nel Modulo " Dichiarazioni integrative" di cui All. A)*

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese nel DGUE dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara nel DGUE:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara nel DGUE la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel Modulo delle Dichiarazioni Integrative, Allegato A, l'operatore economico dichiara:

1. di possedere tutti i requisiti richiesti come prescritto ai punti **8 e 9 lett.a)**, e c) della lettera invito e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato gli stessi realizzabili

e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta), ovvero di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse e di allegare la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante al punto 3 della lettera invito;

5. (per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante) l'equivalenza delle tutele del proprio CCNL ed allega idonea documentazione probatoria, contenente tutti gli elementi necessari per la stazione appaltante per accertare che l'operatore economico garantisca almeno le stesse tutele ai propri dipendenti in merito alle tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento;

6. di garantire secondo quanto indicato al punto 14 "Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" della lettera invito:

- le pari opportunità di genere, impegnandosi qualora abbia necessità di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile/giovanile ,

- disporre di una sede all'interno del territorio del Distretto di Riccione, idonea allo svolgimento del servizio, ovvero di impegnarsi ad averne in disponibilità prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e dal PIAO reperibili sul sito https://www.comune.riccione.rn.it/it/documenti_publici/revisione-codice-di-comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. di accettare il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara;

9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

11. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fermo quanto previsto dai documenti di gara in relazione alla Revisione dei prezzi;

12. di accettare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione d'urgenza o l'esecuzione anticipata dei servizi nelle more della stipulazione del contratto;

13. di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara sulla Piattaforma SATER <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp> e di averne preso piena conoscenza;

14. di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;

15. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal

Tribunale di _____ nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019; presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

16. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali (parere ANAC prot. UPAG 2211 dell'11 gennaio 2019; Delibera ANAC n. 295 del 1° aprile 2020);

17. di essere iscritto oppure di non essere iscritto oppure di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione all'attività svolta;

18. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti si procederà ai sensi dell'art 35 del Dlgs 36/2023;

19. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

20. autorizza la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;

21. autorizza la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;

22. di essere informato, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii per il trattamento dei dati.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della

relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

18.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento rispetto all'avvalimento non migliorativo;
- 2) il contratto di avvalimento rispetto all'avvalimento non migliorativo;

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'operatore economico ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare anche la documentazione atta a dimostrare che *non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale*.

18.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- è sanabile la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario di cui al paragrafo 7 della presente

lettera di invito;

- è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa;
- non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella sezione della Piattaforma SATER relativa all'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica;

b) tabella riepilogativa dei Profili Professionali del personale impiegato, All. F e Curricula Vitae degli operatori che saranno assegnati al servizio. (L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche che il medesimo si impegna a fornire per la prestazione in oggetto, allegando i Curricula. L'operatore economico dovrà compilare la Tabella di cui all'Allegato F, redatta dalla Stazione Appaltante, inserendo tutte le informazioni richieste).

c) dichiarazioni inerenti clausole sociali:

- la dichiarazione di assorbimento del personale già operativo.
- la dichiarazione sulle pari opportunità generazionali e di genere viene richiesta nei documenti amministrativi.

d) EVENTUALE: nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente disciplinare: dichiarazione di equivalenze delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;

e) *EVENTUALE*: in caso di avvalimento migliorativo, l'operatore economico deve produrre esclusivamente nell'offerta tecnica le dichiarazioni e il contratto di avvalimento come specificato al precedente punto 10;

f) *EVENTUALE*: **Dichiarazione sugli eventuali segreti tecnici** – commerciali e copia firmata della **relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. L'operatore economico, qualora abbia escluso parti dell'offerta tecnica dall'accesso, deve allegare su SATER la dichiarazione, firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice.

Al concorrente si chiede di allegare anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata solo nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali di cui i dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante.

Nella comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1, articolo 36 del Codice, la Stazione Appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) - si veda anche punto ACCESSO AGLI ATTI.

Relazione tecnica

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione di cui al punto a) che dovrà essere fornita, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22, tutti gli elementi utili alla valutazione.

Il documento contenente la relazione tecnica dei servizi offerti, con esclusione della documentazione di cui ai precedenti punti b) e c), non deve superare il numero di 15 facciate in formato A4 e con carattere Arial, dimensione 12 e dovrà essere suddiviso in capitoli corrispondenti in modo univoco ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione. La valutazione, effettuata con le modalità di cui al successivo par. 22 punti a, b, della presente lettera di invito, si baserà esclusivamente su quanto riportato per ciascun criterio o, dove previsto, sub-criterio nel relativo capitolo della relazione tecnica.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

21. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14, caricata a sistema sulla piattaforma Sater deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **importo totale biennale offerto al netto di Iva.**
- b) la stima dei **costi aziendali** relativi alla **salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei **costi della manodopera** (da caricare su SATER nell'apposita colonna).

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al **punto 3** della presente lettera di invito, non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi

contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

d) dichiarazione che l'offerta presentata è remunerativa e tale da essere considerata l'unico corrispettivo contrattuale;

e) dichiarazione che nella formulazione della stessa è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato Speciale e nello schema di contratto, salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi di cui al punto 5 della presente lettera invito;

f) dichiarazione che nella formulazione della stessa si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali.

L'operatore dovrà inoltre compilare l'apposito Allegato G "Specificativa relativa a offerta economica", anche ai fini della rendicontazione, nel quale dovrà essere espressamente indicato quanto segue:

- il costo biennale complessivo offerto (iva esclusa) ;
- l'aliquota iva applicata;
- il dettaglio dei costi orari degli operatori;

Sono **inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta** o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 della presente lettera invito.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO			
	<i>Offerta Tecnica</i>	<i>Offerta Economica</i>	<i>Totale</i>
	80	20	100

a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	n.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D. PUNTI MAX
----	------------------------	-----------	----	----------------------------	--------------

1	ORIENTAMENTO TEORICO E METODOLOGICO	15	1	Sarà valutato, in termini sia dei valori e fondamenti, l'approccio teorico e metodologico per il perseguimento dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi.	15
2	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	35	2.1	Valutazione del progetto per la gestione del servizio, con particolare attenzione: - alle attività proposte e gestione delle giornate	15
			2.2	- alle modalità di programmazione, monitoraggio e rendicontazione , delle attività	10
			2.3	- Organizzazione delle sostituzioni del personale in caso di assenza programmata o improvvisa	10
3	PROFESSIONALITA' OPERATORI	15	3.1	Professionalità degli operatori proposti (formazione da curriculum)	5
			3.2	Esperienza degli operatori proposti (esperienza specifica in servizi analoghi).	10
4	COMUNICAZIONE E GESTIONE RELAZIONI	10	4	Modalità di gestione della comunicazione e dei rapporti con ragazzi e loro famigliari. Potranno essere inoltre indicate eventuali evidenze di modalità di coinvolgimento dei fruitori in servizi analoghi gestiti dal candidato .	10
5	PROPOSTA MIGLIORATIVA/INNOVATIVA	5	5	Proposte Innovative e migliorative: saranno valutati aspetti migliorativi sia tecnici che organizzativi che gestionali sulla base della fattibilità, sostenibilità e coerenza con i bisogni del servizio ed anche l'orientamento tecnico ed organizzativo/gestionale.	5

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti su 80 per il punteggio tecnico complessivo.

b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (D) della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile, da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, corrispondente ai seguenti gradi di giudizio:

Ottimo	1
Più che Buono	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Molto Scarso	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Assente, completamente negativo	0,0

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale di troncamento.

La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa. Nell'eventualità in cui l'assegnazione dei giudizi non fosse unanime, si procederà a calcolare la media aritmetica dei valori espressi dai diversi commissari.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * C(a)_i]$$

Dove:

P(i) = Punteggio dell'offerta i-esima;

Σ = sommatoria; n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nella Tabella dei criteri di cui al paragrafo 20;

C(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Determinazione del punteggio parziale (W): per ciascun elemento/parametro oggetto di valutazione, verrà moltiplicato il coefficiente (c) - variabile tra zero (0) e uno (1) per il valore ponderale riferito all'elemento/parametro oggetto di valutazione.

Determinazione del punteggio complessivo (P): si procede alla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/parametro di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula del "ribasso massimo non lineare" - $C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$ dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

$\alpha = 0,3$

d. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Pertanto, a ciascun offerente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Il Sistema procederà automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all'offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica come sopra determinati. Si precisa che la piattaforma telematica nel calcolo dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche considererà fino a 2 cifre decimali per arrotondamento.

L'appalto sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto (punti prezzo + punti qualità).

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a $n - 3$ membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti.

Il R.U.P. si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'ora ed il giorno della prima seduta saranno comunicati, agli operatori economici, attraverso la Piattaforma Sater, almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

25. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- 1) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 2) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera invito;
- 3) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, Il R.U.P. provvede a:

- 1) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- 2) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procederà, in seduta pubblica virtuale - trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - allo sblocco della busta contenente l'offerta tecnica caricata sul SATER.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti, quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'accertamento della idoneità e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

In seguito al ricevimento del verbale della Commissione giudicatrice, il RUP/Seggio di gara darà atto dal SATER, in seduta pubblica virtuale, dell'esito della valutazione tecnica (idoneità/non idoneità), dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni operate dalla Commissione giudicatrice e procederà poi, trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica, allo sblocco della busta contenente l'offerta economica caricata sul SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

Secondo i criteri e le modalità descritte al punto 22, SATER, in modalità automatica, attribuirà il punteggio alle offerte economiche e procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (qualità + prezzo) più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta Tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al par. 2.3 della presente lettera di invito. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex equo la commissione procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al par. 2.3 della presente lettera di invito.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, dà atto della graduatoria formulata dal Sistema.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione

provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ai casi di esclusione da disporre per:

- A) mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'Offerta Tecnica;
- B) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- C) presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- D) mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Potrà procedersi all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida .

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato

nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 12;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 12 e riguardante la stabilità occupazionale e l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).

Specificazioni:

Ai sensi degli **artt. 17 e 50 nonché dell'art. 3, co. 9, allegato II.14 del Codice**, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito, nelle more della stipula del contratto, **può essere disposta dall'Ente appaltante l'esecuzione anticipata del servizio.**

Il contratto è stipulato mediante una delle modalità individuate dall'articolo 18 del codice tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'importo dell'imposta di bollo in relazione all'importo del contratto è dovuta nella misura di **euro 120,00.**

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 36/2023, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nel Bando, Disciplinare di gara, Avviso, Lettera di invito e Capitolato speciale, condizioni contrattuali proposte, prevalgono le disposizioni contenute nel bando o nell'avviso di gara.

Il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento.

La documentazione della presente gara viene conservata in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione.

L'operatore economico si impegna pertanto a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione, al fine di consentire alla stessa il monitoraggio in itinere.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* codice di comportamento:

https://www.comune.riccione.rn.it/it/documenti_publici/revisione-codice-di-comportamento

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO <https://piao.dfp.gov.it/plans>
https://riccione.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=33447&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=33464

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003, del GDPR UE 2016/679 e del Decreto legislativo 101/2018 il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.

Il Comune di Riccione è titolare del trattamento dei dati ed ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la POLIMATICA PROGETTI SRL (dpo@comune.riccione.rn.it).

I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Riccione per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ovvero, nel procedimento di individuazione dell'operatore economico per l'affidamento del servizio in oggetto.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perseguire le finalità istituzionali.

Servizi alla Persona alla
Famiglia socialità di quartiere
Il Dirigente
Dott.ssa Laura Rossi